

CRITERI APPLICATIVI PER LA QUANTIFICAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI SUI SOGGETTI VIGILATI

Art.1

(Ambito di applicazione)

1. I soggetti di seguito elencati, sottoposti ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 (c.d. LISF) alla vigilanza prudenziale e/o ai poteri di regolamentazione e controllo della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, sono tenuti a concorrere al rimborso degli oneri diretti ed indiretti sostenuti dalla stessa Banca Centrale per l'esercizio delle suddette attività, in conformità ai criteri e alle modalità indicate nel presente decreto:
 - a) società abilitate a svolgere una o più attività riservate, di cui all'allegato 1 della LISF;
 - b) promotori finanziari, di cui all'articolo 25 della LISF;
 - b-bis) consulente finanziario indipendente di cui all'articolo 25-bis della LISF;
 - c) intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'articolo 27 della LISF;
 - d) società di partecipazione capogruppo, di cui all'articolo 54 della LISF;
 - d bis) i servicer di cui all'articolo 6 della Legge 30 agosto 2021 n.157, incluso il servicer di sistema.

Art.2

(Criteri e modalità di quantificazione)

1. La quantificazione degli oneri dovrà essere effettuata sulla base dei costi diretti ed indiretti effettivamente sostenuti dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino esclusivamente nell'espletamento delle sue funzioni di vigilanza e dovrà risultare dal rendiconto annuale di cui all'articolo 21 comma 3 della Legge 29 giugno 2005 n. 96.
2. La Banca Centrale, tenuto conto anche dell'evoluzione del sistema finanziario, delle capacità contributive dei vigilati e della propria indipendenza economica, stabilirà anno per anno la percentuale degli oneri di cui chiedere il rimborso.
3. La contribuzione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 avviene tramite:
 - a) una quota fissa a carico di ogni soggetto vigilato;
 - b) una quota a consumo a carico di ogni soggetto vigilato;
 - c) una quota variabile a carico dei soli soggetti autorizzati, di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, comma 1.
- 3 bis. Ai soggetti esteri autorizzati ai sensi dell'articolo 75 della LISF a svolgere nella Repubblica di San Marino una o più attività riservate, o comunque a concludere contratti tramite intermediari, è richiesta una contribuzione complessiva corrispondente al 25% della sola quota fissa di cui al seguente articolo 3, comma 1, considerata la sottoposizione, in via principale, all'attività di vigilanza svolta dall'Autorità del paese d'origine.

Art.3

(Quota fissa)

1. La quota fissa annua a carico di ciascun soggetto autorizzato è data dalla somma delle quote

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato unicamente ad agevolare la consultazione del provvedimento normativo, nel testo consolidato con le successive modificazioni sopra specificate. Il documento non costituisce pertanto testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.

Decreto Delegato 6 novembre 2006 n. 117

testo consolidato con modifiche introdotte da: Decreto Delegato n. 173 del 28 dicembre 2009, dal Decreto Delegato n. 61 del 29 marzo 2019, dal Decreto Delegato n. 211 del 24 dicembre 2021 e dal Decreto Delegato 8 febbraio 2023 n. 19 (così come ratificato dal Decreto Delegato 21 marzo 2023 n. 50).

referibili a ciascuna attività riservata alla quale il soggetto risulti abilitato, secondo la seguente tabella:

<i>Attività</i>	<i>Riferimento all'Allegato 1 della LISF</i>	<i>Ammontare della quota fissa</i>
Bancaria	Lettera A	€ 10.000,00
Concessione di finanziamenti	Lettera B	€ 1.000,00
Fiduciaria	Lettera C	€ 1.500,00
Servizi e attività di investimento	Lettera D	€ 23.000,00
di cui:	Lettera D1	€ 300,00
di cui:	Lettera D2	€ 500,00
di cui:	Lettera D3	€ 200,00
di cui:	Lettera D4	€ 1.000,00
di cui:	Lettera D5	€ 200,00
di cui:	Lettera D6	€ 300,00
di cui:	Lettera D7	€ 500,00
di cui:	Lettera D8	€ 10.000,00
di cui:	Lettera D9	€ 10.000,00
Gestione di mercati regolamentati	Lettera D bis	€ 15.000,00
Servizi di comunicazione dati su operazioni concluse su strumenti finanziari	Lettera D ter	€ 15.000,00
Servizio di deposito centrale di strumenti finanziari	Lettera D quater	€ 15.000,00
Servizi di controparte centrale	Lettera D quinquies	€ 15.000,00
Servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni	Lettera D sexies	€ 10.000,00
Servizi di fornitura di indici di riferimento	Lettera D septies	€ 1.500,00
Servizi di investimento collettivo, tradizionali e non	Lettere E ovvero F	€ 5.000,00
Assicurativa ovvero riassicurativa	Lettere G ovvero H	€ 15.000,00
Servizi di pagamento	Lettera I	€ 2.000,00
Servizi di emissione moneta elettronica	Lettera J	€ 2.000,00
Intermediazione in cambi	Lettera K	€ 500,00
Assunzione di partecipazioni	Lettera L	€ 1.500,00

2. L'applicazione della quota fissa stabilita per l'attività bancaria, esclude quella per l'attività di concessione di finanziamenti, in quanto interclusa nella prima.
3. La quota fissa annua a carico degli altri soggetti vigilati di cui all'articolo 1, è determinata così come segue:

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato unicamente ad agevolare la consultazione del provvedimento normativo, nel testo consolidato con le successive modificazioni sopra specificate. Il documento non costituisce pertanto testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.

Decreto Delegato 6 novembre 2006 n. 117

testo consolidato con modifiche introdotte da: Decreto Delegato n. 173 del 28 dicembre 2009, dal Decreto Delegato n. 61 del 29 marzo 2019, dal Decreto Delegato n. 211 del 24 dicembre 2021 e dal Decreto Delegato 8 febbraio 2023 n. 19 (così come ratificato dal Decreto Delegato 21 marzo 2023 n. 50).

<i>Soggetti</i>	<i>Riferimento normativo</i>	<i>Ammontare della Quota</i>
Persone fisiche: promotori finanziari, consulenti finanziari indipendenti e intermediari assicurativi/riassicurativi	Artt. 25, 25-bis e 27 della LISF	€ 1.000,00
Persone giuridiche: consulenti finanziari indipendenti, intermediari assicurativi/riassicurativi e servicer di cartolarizzazioni	Artt. 25-bis e 27 della LISF e art. 6 della L. 157/2021	€ 2.000,00
Società di partecipazione capogruppo	Art. 54 della LISF	€ 3.000,00

4. Le quote fisse annue possono essere modificate con decreto delegato.

Art.3-bis

(Quota a consumo)

1. La quota a consumo è costituita dalla somma degli oneri e diritti maturati a debito di ciascun soggetto vigilato in relazione alle attività di vigilanza richieste in corso d'anno ove rientranti tra quelle di cui al Tariffario pubblicato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino sul proprio sito internet.

Art.4

(Quota variabile)

1. La quota variabile globale è costituita dall'importo che rimane da ripartire dopo aver dedotto, dal totale degli oneri diretti ed indiretti soggetti a contribuzione, le quote fisse a carico di tutti i soggetti contribuenti.
2. La quota variabile sarà ripartita tra i soggetti autorizzati sulla base di fattori individuati tempo per tempo dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nel rispetto dei principi di oggettività e di equità di cui all'articolo 21 della Legge 29 giugno 2005 n.96, e previo preventivo parere del Comitato per il Credito ed il Risparmio.

Art.5

(Soglia massima di contribuzione)

1. E' facoltà della Banca Centrale della Repubblica di San Marino introdurre un limite massimo alla contribuzione richiesta al singolo soggetto autorizzato, sia in termini assoluti sia in termini percentuali sul totale della contribuzione richiesta ai soggetti vigilati, previo preventivo parere del Comitato per il Credito ed il Risparmio.
2. Nei casi di applicazione della soglia massima, la parte eccedente resta a carico della Banca Centrale.

Art.6

(Modalità e tempi di comunicazione)

1. Ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino determina ogni anno i fattori da utilizzarsi per il riparto, i rispettivi pesi di ponderazione, le modalità tecniche di calcolo, l'eventuale soglia massima di contribuzione ed individua i documenti

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato unicamente ad agevolare la consultazione del provvedimento normativo, nel testo consolidato con le successive modificazioni sopra specificate. Il documento non costituisce pertanto testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.

o le fonti da cui rilevare i fattori citati.

2. Entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento la Banca Centrale ne informa i soggetti autorizzati, con apposita comunicazione. Tale comunicazione può essere omessa nel caso in cui non intervengano modifiche, rispetto all'anno precedente, negli elementi ad oggetto della stessa.

3. Ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto entro il 31 marzo di ogni anno la Banca Centrale trasmette a ciascun soggetto vigilato il rendiconto annuale di tutti gli oneri diretti ed indiretti sostenuti nell'anno precedente per l'attività di vigilanza e comunica l'ammontare dei costi da rimborsare, le modalità ed i tempi di pagamento.

Art.7

(Periodo di contribuzione)

1. L'inserimento nell'elenco dei contribuenti è un effetto conseguente all'iscrizione del soggetto vigilato nel registro di pertinenza tenuto dalla Banca Centrale ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Con riferimento al primo anno solare di iscrizione i soggetti vigilati saranno chiamati a concorrere al rimborso degli oneri di vigilanza sulla base del seguente calcolo pro-rata: un dodicesimo di quota complessiva per ogni mese dell'anno solare successivo a quello di iscrizione.

3. Il periodo di contribuzione termina l'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui è avvenuta la cancellazione del soggetto vigilato dal registro di pertinenza; la quota riferibile all'ultimo anno viene determinata con il medesimo calcolo pro-rata di cui sopra.

4. L'obbligo di contribuzione permane per tutto il periodo di iscrizione nei registri di cui al primo comma, inclusi quelli di eventuale sospensione, poiché reversibile.

Art.8

(Sanzioni)

1. Il mancato o ritardato pagamento delle contribuzioni da parte del soggetto vigilato è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 20 del Decreto 30 maggio 2006 n.76, che verrà comminata a ciascun contribuente moroso senza ricorso al procedimento descritto ai primi tre commi dell'articolo 23 del summenzionato decreto.

2. Scaduto il termine per il pagamento, la Banca Centrale si avvale, per l'incasso degli oneri a carico di ciascun vigilato nonché delle sanzioni di cui al comma 1, della procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70, fatta salva la diversa destinazione di legge dei proventi.

Art.9

(Norme finali e transitorie)

1. I soggetti vigilati iscritti nel corso dell'anno 2006 ai sensi dell'articolo 156 della Legge 17 novembre 2005 n.165 sono tenuti a concorrere per l'intera quota annua, senza applicazione del pro-rata.

2. Il presente decreto sostituisce, con effetto a decorrere dal corrente esercizio 2006, la disciplina contenuta nel Decreto 24 febbraio 2004 n.22, applicabile fino a tutto il 2005.

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato unicamente ad agevolare la consultazione del provvedimento normativo, nel testo consolidato con le successive modificazioni sopra specificate. Il documento non costituisce pertanto testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.